

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato dell'AdSP.
2. Ai sensi del presente Regolamento per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti, in assenza di vincolo di subordinazione, per conto di soggetti terzi, pubblici e privati.

Art. 2 Attività incompatibili e cumulo di impieghi

1. Al personale di cui all'art. 1 è vietato instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti.
2. Sono incompatibili con lo status di dipendente dell'AdSP, le seguenti attività:
 - a) instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con altri soggetti;
 - b) esercitare attività commerciali, industriali e artigianali in qualsiasi forma;
 - c) esercitare l'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
 - d) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo, comprese quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali;
 - e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui il potere di nomina spetti all'AdSP;
 - f) far parte di organi di amministrazione o di controllo di società aventi scopo di lucro, salvo i casi di società in cui l'AdSP partecipi o comunque contribuisca, previa autorizzazione deliberata dal Presidente dell'AdSP. I compensi dovuti dalla società o dagli altri enti, ad eccezione di quelli corrisposti per incarichi con poteri esecutivi, sono corrisposti direttamente all'AdSP.
3. Le incompatibilità di cui al comma 1 e 2 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 3 Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza

1. E' vietato assumere incarichi extraistituzionali in maniera abituale o che abbiano carattere continuativo o aventi ad oggetto prestazioni lavorative assidue, o tali da rappresentare, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente o alternativo al rapporto di lavoro con l'AdSP.
2. Si configura conflitto di interessi nel caso in cui l'attività extraistituzionale sia commissionata da soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività dell'AdSP alle quali il dipendente interessato abbia in qualche modo partecipato con la propria attività di servizio.
3. Il Dirigente responsabile della struttura cui afferisce il personale interessato dall'incarico extraistituzionale, o il Segretario generale in caso interessato dall'incarico sia un dirigente, verifica l'assenza degli impedimenti di cui al comma 2, esprimendo il relativo parere in merito alla richiesta di autorizzazione del dipendente.

Art. 4 Attività consentite previa autorizzazione

1. Gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione rilasciata dal Segretario generale.
2. L'attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori dei locali dell'AdSP e non deve comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell'AdSP.

Art. 5 Attività liberamente esercitabili

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e, se svolte a titolo oneroso, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai Soggetti competenti di cui all'art. 7:
 - a) collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per attività rese a titolo gratuito per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - h) attività nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito o per le quali siano riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi di cui all'art. 81 comma 1, lett. m del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
 - l) le perizie (C.T.U.) e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio (C.T.P.), purché di carattere occasionale.
2. L'obbligo di comunicazione sussiste, altresì, per gli incarichi a titolo gratuito conferiti in ragione delle competenze professionali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipendente all'interno dell'AdSP.

Art. 6 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non si applicano l'art. 2, l'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'esercizio di ulteriori attività lavorative deve essere comunicato preventivamente al Segretario generale ed è consentito nei limiti in cui non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non rappresenti potenziali situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con le attività dell'AdSP.

Art. 7 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Segretario generale con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività extraistituzionale.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;

- b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - c) l'indicazione del luogo e del periodo di svolgimento dell'incarico, comprensivo del numero di giornate e ore lavorative necessarie per svolgere l'attività;
 - d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la descrizione delle competenze curriculari possedute in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - f) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare servizio e che verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'AdSP e senza utilizzare i mezzi di proprietà dell'AdSP.
4. Alla richiesta deve essere allegata la proposta di incarico formulata dal soggetto committente ed ogni altro documento ritenuto utile dall'interessato.
5. Il Dirigente della struttura di appartenenza dell'interessato, su richiesta del Segretario generale, esprime il parere di cui all'art. 3 entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine il parere si considera reso in senso favorevole.
6. Il Segretario generale, visto il parere espresso dal Dirigente della struttura di appartenenza dell'interessato, accertata l'inesistenza di incompatibilità di diritto e di fatto, rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, il Segretario generale può richiedere al dipendente ulteriori documenti necessari ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 gg. rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Il diniego di autorizzazione viene comunicato con nota motivata.

Art. 8 Sanzioni

1. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dalla legge, fatta salva l'azione disciplinare.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.